

REGOLAMENTO (UE) N. 6/2010 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2010

che avvia un riesame dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1292/2007 e (CE) n. 367/2006 (che istituiscono un dazio antidumping definitivo e un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India e che estendono tali dazi alle importazioni di tali prodotti spediti, tra l'altro, da Israele), allo scopo di determinare la possibilità di concedere l'esenzione da queste misure a un esportatore israeliano, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni in provenienza da detto esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (il «regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 4, e il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾ (il «regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 20 e l'articolo 23, paragrafi 5 e 6,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

- (1) Il Consiglio, con i regolamenti (CE) n. 1676/2001 ⁽³⁾ e (CE) n. 2597/1999 ⁽⁴⁾, ha istituito rispettivamente misure antidumping e misure compensative sui fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India («misure iniziali»). Con i regolamenti (CE) n. 1975/2004 ⁽⁵⁾ e (CE) n. 1976/2004 ⁽⁶⁾ il Consiglio ha esteso tali misure ai fogli di polietilene tereftalato (PET) spediti da Israele («misure estese»), ad eccezione di quelli prodotti da una società specificamente menzionata.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 101/2006 ⁽⁷⁾ il Consiglio ha modificato i regolamenti (CE) n. 1975/2004 e (CE) n. 1976/2004 al fine di esentare un'altra società dalle misure estese.
- (3) A seguito di un riesame della scadenza delle misure antidumping, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1292/2007 ⁽⁸⁾, ha istituito un dazio antidumping sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India e ha esteso il dazio alle importazioni dello stesso prodotto spedito dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

⁽³⁾ GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 342 del 18.11.2004, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 342 del 18.11.2004, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 17 del 21.1.2006, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 288 del 6.11.2007, pag. 1.

del Brasile o di Israele, fatta eccezione per taluni produttori indicati all'articolo 2, paragrafo 4, di tale regolamento.

- (4) A seguito di un riesame della scadenza delle misure compensative, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 367/2006 ⁽⁹⁾, ha istituito un dazio compensativo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India e ha esteso il dazio alle importazioni dello stesso prodotto spedito dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario del Brasile o di Israele, fatta eccezione per taluni produttori indicati all'articolo 1, paragrafo 3, di tale regolamento.

- (5) I regolamenti (CE) n. 1292/2007 e (CE) n. 367/2006 sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 15/2009 del Consiglio ⁽¹⁰⁾.

B. DOMANDA DI RIESAME

- (6) La Commissione ha ricevuto una richiesta, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 20 e dell'articolo 23, paragrafi 5 e 6, del regolamento antisovvenzioni di base, di esenzione dalle misure antidumping e compensative estese alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) spedite da Israele. La domanda è stata presentata da S.Z.P. Plastic Packaging Products Ltd (il «richiedente») un produttore d'Israele (il «paese interessato»).

C. PRODOTTO

- (7) I prodotti che costituiscono oggetto della richiesta sono fogli di polietilene tereftalato (PET) spediti da Israele (il «prodotto in esame»), di cui attualmente ai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90.

D. MOTIVAZIONE DEL RIESAME

- (8) Il richiedente sostiene di non avere esportato il prodotto in esame nell'Unione europea con i codici NC ex 3920 62 19 o ex 3920 62 90 durante il periodo dell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure estese, vale a dire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003.

⁽⁹⁾ GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 15.

⁽¹⁰⁾ GU L 6 del 10.1.2009, pag. 1.

- (9) Inoltre, il richiedente sostiene di non essere collegato ai produttori esportatori soggetti alle misure, né di aver eluso le misure applicabili ai fogli di polietilene tereftalato (PET) di origine indiana.

E. PROCEDIMENTO

- (10) I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

- (11) Dopo aver esaminato gli elementi di prova disponibili, la Commissione conclude che essi sono sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 20 e dell'articolo 23, paragrafi 5 e 6, del regolamento antisovvenzioni di base allo scopo di determinare la possibilità di concedere al richiedente l'esenzione dalle misure estese.

a) Questionari

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà al richiedente un questionario.

b) Raccolta delle informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova pertinenti. La Commissione potrà inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

F. ABROGAZIONE DEL DAZIO ANTIDUMPING IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

- (12) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato e venduto per l'esportazione nell'Unione europea dal richiedente.
- (13) Tali importazioni vanno al contempo registrate ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'elusione dal dazio da parte del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data d'inizio del riesame. In questa fase del procedimento non è possibile stimare l'ammontare dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere.

G. TERMINI

- (14) Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali:

a) le parti interessate possono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto, rispondere al questionario di cui al considerando 11, lettera a), del presente regolamento o fornire qualsiasi altra informazione di cui tener conto nel corso dell'inchiesta;

b) le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

H. OMESSA COLLABORAZIONE

- (15) Qualora una parte interessata rifiuti di fornire le necessarie informazioni, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, in base ai dati disponibili possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in conformità dell'articolo 18 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base.

- (16) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potrà ricorrere ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e, in conformità dell'articolo 18 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base, le conclusioni dell'inchiesta si basano sui dati disponibili, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato.

I. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (17) Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁽¹⁾.

J. CONSIGLIERE AUDITORE

- (18) Si ricorda inoltre che se le parti interessate ritengono di avere difficoltà a esercitare i propri diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere auditore della DG Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione, offrendo, se necessario, la sua mediazione su questioni procedurali relative alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet dedicate al consigliere-auditore sul sito della DG Commercio (<http://ec.europa.eu/trade>),

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 e dell'articolo 20 e dell'articolo 23, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 597/2009, è aperto un riesame dei regolamenti (CE) n. 1292/2007 e (CE) n. 376/2006 per stabilire se le importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) di cui attualmente ai codici NC ex 3920 62 19 o ex 3920 62 90 spediti da Israele da S.Z.P. Plastic Packaging Products Ltd (codice addizionale TARIC A964) debbano essere soggette ai dazi antidumping e compensativo istituiti da questi ultimi regolamenti.

Articolo 2

È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1292/2007 sulle importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si chiede alle autorità doganali degli Stati membri di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento. Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1. Salvo diversa disposizione, affinché durante l'inchiesta si tenga conto delle loro osservazioni, le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario di cui al considerando 11, lettera a), del presente regolamento nonché eventuali altre informazioni entro 37 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

regolamento. Si richiama l'attenzione sul fatto che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nei regolamenti (CE) n. 384/96 e (CE) n. 597/2009 è subordinato al fatto che le parti interessate si manifestino entro tale termine.

Entro lo stesso termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

2. Tutte le comunicazioni e le domande delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo diversa indicazione), complete di nome, indirizzo postale ed e-mail, e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza, fornite dalle parti interessate in forma riservata, devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Diffusione limitata*»⁽¹⁾ e, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 e dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 597/2009, devono essere corredate di due copie di una versione non riservata contrassegnate dalla dicitura «*Consultabile da tutte le parti interessate*».

Le informazioni relative al caso in esame e/o le domande di audizione vanno inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N105 4/92
1049 Bruxelles
BELGIO
Fax 32 22956505

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso viene protetto in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1), all'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping), all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e all'articolo 12 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.